

N. 2122

# **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa dei senatori DE VECCHIS, RUFA e FUSCO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2021 Disposizioni sull'ordinamento della città metropolitana di Roma capitale

Onorevoli Senatori. – Quest'anno ricorre l'anniversario dei centocinquant'anni anni di Roma capitale e la città esprime un desiderio: occupare il giusto posto in Italia, poter contare su una maggiore autonomia di poteri e funzioni ed essere in grado di gestire il suo patrimonio archeologico, storico e architettonico presente nei circa 6.000 chilometri di strade in una stratificazione ininterrotta lunga circa 3.000 anni.

Roma è l'unica città al mondo che ospita tre circuiti di ambasciate: come capitale della Repubblica, come sede dello Stato della Città del Vaticano e come sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agricolture Organization-FAO). Roma è sede delle principali accademie di arte e cultura straniere, è il centro della cristianità nel mondo e la culla del diritto. Al contempo però Roma è una delle poche capitali mondiali che ancora oggi non gode di una particolare autonomia.

La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – realizzata, come noto, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – ha introdotto, all'articolo 114, terzo comma, il riferimento alla città di Roma, riconoscendola « capitale della Repubblica » e demandando a una legge dello Stato il suo ordinamento.

Un primo intervento legislativo sul tema è stato realizzato con l'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (recante delega in materia di federalismo fiscale), il quale ha istituito un ente territoriale *sui generis*, denominato « Roma capitale », nelle more della definizione normativa delle città metropolitane. L'ente « Roma capitale » è andato a sostituire, in termini di estensione territoriale il

comune di Roma, con l'attribuzione di nuove e ulteriori funzioni rispetto a quelle conferite in precedenza. In particolare, a « Roma capitale » sono state riconosciute una speciale autonomia e specifiche funzioni amministrative su diverse materie quali: beni culturali; protezione civile; sviluppo socioeconomico; edilizia pubblica e privata; trasporto pubblico locale e mobilità. Lo stesso articolo 24 della legge n. 42 del 2009 ha demandato a successivi decreti legislativi la disciplina relativa al concreto esercizio delle predette funzioni, anche al fine di garantire il raccordo tra i diversi livelli istituzionali e di governo (regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri competenti per materia). Sono stati così adottati:

- 1) il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, che ha ridefinito gli organi di governo di Roma capitale, istituendo l'Assemblea capitolina (in luogo del Consiglio comunale di Roma), la Giunta capitolina e il Sindaco;
- 2) il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che ha stabilito ulteriori disposizioni in materia.

Successivamente, la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni su città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, ha provveduto all'istituzione delle città metropolitane quale nuovo ente di area vasta, dando così attuazione all'articolo 114 della Costituzione ove tali enti sono annoverati tra quelli costitutivi della Repubblica (insieme a Stato, regioni, province e comuni). La citata legge n. 56 del 2014 ha istituito altresì la Città metropolitana di Roma capitale (articolo 1, commi 102-104), in sostituzione della preesistente provincia di Roma, attri-

buendo a tale città metropolitana le funzioni, le prerogative e l'ordinamento propri di tali enti, ferme restando talune speciali attribuzioni fatte in precedenza alla città di Roma in ragione del suo ruolo di capitale d'Italia e di centro nevralgico politico, istituzionale e diplomatico.

Tutti questi interventi legislativi hanno dato vita a un ente unico nel suo genere, nel quale coesistono tanto caratteri e funzioni propri delle città metropolitane, quanto le speciali prerogative di volta in volta riconosciute all'ente « Roma capitale », inizialmente costituito solo in via transitoria. La conseguenza, oltre alla stratificazione normativa foriera di grande confusione, è la debolezza strutturale dell'ente (a prescindere dalla denominazione assunta), che si riverbera sul concreto esercizio di tutte le prerogative attribuitegli. La principale fonte di problemi è da rinvenire nel fatto che il territorio dell'ente territoriale « Roma capitale » coincide con quello del comune di Roma, mentre la città metropolitana di Roma capitale coincide con la preesistente provincia di Roma (e non è limitata al solo territorio comunale), donde un concreto indebolimento delle prerogative tipiche delle città metropolitane. Invero, i poteri riconosciuti all'ente territoriale « Roma capitale » rimangono confinati al solo comune di Roma e non anche all'intera città metropolitana.

Proprio quest'ultimo è il punto di partenza del presente disegno di legge, il cui fine è ristabilire ordine nel guazzabuglio normativo su cui si fonda l'ordinamento di Roma, provvedendo a correggere le storture realizzate con la legge istitutiva delle città metropolitane. Così, l'articolo 1 del presente disegno di legge riporta i confini della Città metropolitana di Roma capitale a quelli del comune di Roma capitale, stabilendo espressamente che a tale città metropolitana sono attribuite tutte le competenze proprie delle città metropolitane, definite dalla legge 7

aprile 2014, n. 56, e ogni altra competenza prevista dalla legislazione vigente per l'ente Roma capitale. A tal fine, è disposta l'estinzione degli esistenti organi della città metropolitana di Roma capitale (Consiglio metropolitano, Conferenza metropolitana), con il contestuale trasferimento (*rectius*: ri-trasferimento) delle funzioni da essi esercitati alla Giunta capitolina e all'Assemblea capitolina (per quanto possibile). In tal modo si consegue non solo una semplificazione amministrativa ma anche un ingente risparmio di spesa.

L'articolo 1 del presente disegno di legge provvede, inoltre, a far rivivere la provincia di Roma, nel cui territorio rientrano i comuni compresi nei territori della Città metropolitana di Roma capitale, ivi compreso il comune di Roma capitale. L'obiettivo è ricomprendere i comuni diversi da quello di Roma nell'ambito di un ente intermedio dotato di specifiche funzioni di coordinamento e di programmazione, oltreché di prescritte competenze (in fatto, ad esempio, di scuole o di manutenzione della rete viaria). Il risultato di questa operazione normativa è dare vita, da una parte, a una città metropolitana (quella di Roma capitale) dotata di particolari poteri esercitabili però su un territorio cioè quello propriamente comunale - più ristretto di quello attuale; dall'altra, affiancare a tale città metropolitana l'ente « provincia di Roma », secondo l'assetto amministrativo risalente a prima della riforma del 2014. Il senso di tale operazione è riconoscere il particolare status che merita una città come Roma, al pari di tutte le altre grandi capitali europee (ad esempio Parigi, Londra, Madrid), rendendo in concreto esercitabile il ventaglio di prerogative, ordinarie e speciali, riconosciute dalla legge.

L'altra direttrice di intervento è quella del « decentramento municipale ». Data l'ampiezza del suo territorio e l'elevata densità demografica, la città di Roma – stante il suo particolare *status* – non può essere go-

vernata in modo esclusivamente verticistico e centralizzato. L'esperienza amministrativa dimostra che, soprattutto in enti territorialmente molto estesi, il decentramento puntuale (e non generalizzato) può essere la chiave per migliorare la qualità dei servizi resi al cittadino, in termini di maggiore efficienza, puntualità ed economicità. Ecco perché l'articolo 2 del presente disegno di legge affida alla Città metropolitana di Roma capitale (come ridefinita dall'articolo 1) il compito di procedere alla ridefinizione dei municipi compresi nel territorio della

Città metropolitana, di conferire loro delle specifiche funzioni amministrative per il cui esercizio risulti più efficiente la devoluzione a un ente di prossimità, nonché di riconoscere una maggiore autonomia finanziaria di spesa, finalizzata all'erogazione di servizi ai cittadini ivi residenti. L'obiettivo, in questo caso, è incentivare l'azione amministrativa decentrata (nei municipi), attraverso il conferimento di nuove funzioni e il riconoscimento di maggiore autonomia finanziaria, anche quale meccanismo premiale per gestioni virtuose ed efficienti.

# DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

(Disposizioni in materia di Roma capitale)

- 1. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo di Roma capitale, all'ente Roma capitale, come definito ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono attribuite tutte le competenze proprie delle città metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, oltre ad ogni altra competenza già prevista dalla legislazione vigente per l'ente Roma capitale.
- 2. Sono organi di governo di Roma capitale l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina e il sindaco.
- 3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, gli organi della città metropolitana di Roma capitale, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono soppressi. Le attribuzioni e le competenze del sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano sono trasferite, ove possibile, rispettivamente al sindaco e alla Giunta capitolina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156. Le attribuzioni e le competenze della Conferenza metropolitana sono trasferite, ove possibile, all'Assemblea capitolina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 101 a 103 sono abrogati.
- 4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo di Roma capitale, è istituita la provincia di Roma, nel cui territorio rientrano i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono compresi nel territorio

della Città metropolitana di Roma capitale, ivi compreso l'ente Roma capitale, così come definito ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

- 5. Resta ferma l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla provincia. Qualora la regione interessata, nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, entro trenta giorni dalla richiesta, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente le modifiche territoriali della provincia, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
- 6. A far data dalla sua istituzione, la provincia di Roma subentra alla città metropolitana di Roma capitale, succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
- 7. Alla provincia di Roma, così come definita al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le disposizioni in materia di organi di governo delle province previste dalla legislazione vigente.
- 8. Alla provincia di Roma spettano le competenze e le attribuzioni individuate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché tutte le competenze e le attribuzioni assegnate alle province dalla legislazione vigente.

9. Entro tre mesi dal primo rinnovo degli organi di Roma capitale, si costituiscono gli organi della provincia, secondo le modalità di cui alla citata legge n. 56 del 2014.

# Art. 2.

# (Decentramento amministrativo nell'ente Roma capitale)

- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente Roma capitale, come ridefinito dall'articolo 1 della medesima legge:
- a) procede alla ridefinizione dei municipi compresi nel territorio dell'ente;
- b) conferisce ai municipi specifiche funzioni amministrative per il cui esercizio risulti più efficiente la devoluzione ad un ente di prossimità, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale;
- c) riconosce ai municipi una maggiore autonomia finanziaria di spesa, finalizzata all'erogazione di servizi, in particolare quelli pubblici essenziali, ai cittadini residenti nei medesimi municipi.

### Art. 3.

(Trasferimento di funzioni a Roma capitale)

- 1. La regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, può conferire a Roma capitale attività e funzioni nelle materie di competenza del legislatore regionale, individuando le risorse per farvi fronte.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio e Roma capitale definiscono annualmente un piano finanziario e organizzativo delle funzioni conferite.